

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 ottobre 2000, n. 0363/Pres.

Regolamento per la definizione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 41/1986.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la metodologia di calcolo e valutazione di parametri e coefficienti per la determinazione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio intesi alla quantificazione dei corrispondenti contributi regionali per l'anno 2000.

TITOLO II
METODOLOGIA DI CALCOLO
DEI COSTI STANDARDIZZATI

Art. 2
Dimensioni aziendali e caratteristiche planoaltimetriche

1. Al fine della individuazione dei costi di gestione delle aziende di trasporto pubblico locale dette aziende sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) aziende TPL che gestiscono servizi extraurbani di non più di 2 milioni di chilometri di percorrenza annua: E1;
- b) aziende TPL che gestiscono servizi extraurbani di più di 2 milioni di chilometri di percorrenza annua: E2;
- c) aziende TPL che gestiscono servizi urbani di non più di 10 milioni di chilometri di percorrenza annua: U1;
- d) aziende TPL che gestiscono servizi urbani di più di 10 milioni di percorrenza annua: U2.

2. Per ogni singola azienda vengono riconosciuti i valori riguardanti le percorrenze montane di cui alla tabella A dell'allegato A.

Art. 3
Costo standardizzato

1. Il costo standardizzato dei servizi viene determinato, per le diverse categorie ed i diversi modi di trasporto, secondo l'espressione:

COSTO STANDARD = a) + b) + c) + d) + e) + f) + g) dove:

- a) costo del personale: comprendente il costo del personale di guida e del personale ausiliario di movimento;
- b) costo dei consumi: comprendente il costo del carburante;
- c) costo di manutenzione dei mezzi: comprendente il costo dei materiali di ricambio, pneumatici, manodopera, lavorazioni esterne e pulizia dei mezzi;
- d) costo di ammortamento dei mezzi;
- e) costo di ammortamento degli impianti fissi;
- f) costo delle spese generali;
- g) costi particolari.

Art. 4
Costo del personale

1. Il costo del personale è dato dalla formula:

$$\frac{\text{c.a.c.l.}}{h} \times k_{1.1} \times k_{1.2} \times \frac{1}{v.c.}$$

dove:

c.a.c.l. = costo annuo conducente di linea, calcolato in base al contratto nazionale con riferimento al costo del conducente di linea di 6° livello con quattro scatti contrattuali; viene considerato anche il parziale riconoscimento degli oneri contrattuali derivanti dagli accordi di secondo livello previsti dall'articolo 6 del C.C.N.L. del 25 luglio 1997;

h = ore di lavoro contrattuali annue;

k 1.1 = coefficiente utilizzo turno, pari al rapporto tra ore conducente e ore guidate dallo stesso;

k 1.2 = coefficiente personale ausiliario di movimento;

v.c. = velocità commerciale della singola azienda.

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella B dell'allegato A.

Art. 5
Costo dei consumi

1. Il costo dei consumi è dato dalla formula:

costo medio gasolio netto I.V.A. e sconti
consumo standard (km/l)

2. Per le percorrenze montane viene riconosciuto un aggravio dei costi relativi ai consumi pari al 15%.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella C dell'allegato A.

Art. 6
Costo di manutenzione

1. Il costo di manutenzione è dato dalla formula:

$$\frac{\text{costo annuo di manutenzione di un autobus (costo bus x P x R)}}{\text{percorrenza annuale standard (p.a.s.)}}$$

dove:

costo bus = costo ammissibile per un autobus di tipo unificato di 12 m. I.V.A. esclusa;

P = percentuale del costo che si assume quale costo di manutenzione;

R = coefficiente di riduzione da applicare alle Aziende di minori dimensioni.

2. Per le percorrenze montane il costo di manutenzione viene maggiorato del 15%.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella D dell'allegato A.

Art. 7
Costo ammortamento mezzi

1. Il costo ammortamento mezzi è dato dalla formula:

$$\frac{\text{costo ammortizzabile}}{\text{percorrenza bus}} = \frac{\text{c.b.} - (\text{c.r.} \times \text{perc.})}{\text{p.a.s.} \times \text{v.b.}}$$

dove:

c.b. = costo ammissibile per un autobus di tipo unificato di 12 metri;

c.r. = contributo regionale;

perc. = percentuale autobus usufruenti del contributo regionale;

p.a.s. = percorrenza annua standard;

v.b. = vita bus.

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella E dell'allegato A.

Art. 8

Costo ammortamento impianti fissi

1. Il costo ammortamento impianti fissi è dato dalla formula:

costo ammortamento mezzi x P%.

2. Il costo di ammortamento degli impianti fissi viene valutato quale percentuale all'ammortamento autobus.

3. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella F dell'allegato A.

Art. 9

Costo spese generali

1. Per la determinazione del costo spese generali si assume come valore standard una percentuale delle componenti di costo di cui agli articoli 4,5,6,7,8, secondo la seguente formula:

sp. g. = P% x (a+b+c+d+e).

2. I valori dei parametri di cui al comma 1 sono indicati nella tabella G dell'allegato A.

Art. 10

Costi particolari

1. Per la determinazione dei costi particolari vengono considerati i canoni delle autostazioni, riconoscendo alle aziende il 90% dell'onere effettivamente sostenuto quale canone delle autostazioni o spese ad esso assimilabili.

2. Per la determinazione dei costi particolari viene considerata per la trenovia di Opicina, la differenza tra i costi effettivi di esercizio ed i ricavi.

3. Per la determinazione dei costi particolari vengono riconosciuti all'Azienda Multiservizi Goriziana eventuali minori ricavi derivanti dalla sperimentazione, prevista dalla legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 73, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma FriuliVenezia Giulia nel servizio urbano della città di Gorizia, ai fini del pagamento dei titoli di viaggio.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA PER
IL CALCOLO DEI RICAVI E DEI CONTRIBUTI

Art. 11

Ricavi

1. I ricavi vengono calcolati applicando la misura del 30,5% del costo standardizzato per quelle aziende ove la percentuale dei ricavi aziendali sui costi riconosciuti risulti inferiore o uguale al 30% e nella misura del 33,4% del costo standardizzato per quelle aziende ove la percentuale dei ricavi aziendali sui costi riconosciuti risulti superiore al 30%.

Art. 12

Contributi

1. L'ammontare dei contributi chilometrici da erogare alle aziende è dato dalla differenza tra i costi standard riconosciuti ed i ricavi chilometrici imposti.

2. L'ammontare complessivo del contributo standardizzato di gestione è dato dal contributo chilometrico per le percorrenze riconosciute.

3. Al contributo complessivo per gli oneri di esercizio vengono sommati:

- gli oneri relativi ai mutui contratti ai sensi dell'articolo 16 della legge 299/1980;
- il costo effettivo sostenuto da ogni singola Azienda per l'IRAP.

4. Per l'A.C.T. di Trieste, al contributo complessivo derivante dal costo standardizzato e dalle percorrenze su gomma riconosciute viene sommato il contributo relativo alla tramvia di Opicina calcolato, quale differenza tra i costi ed i ricavi denunciati dall'Azienda.

5. I contributi di esercizio non devono eccedere il disavanzo aziendale.

6. Nel caso di disavanzi inferiori all'ammontare complessivo della differenza costi standard-ricavi standard, il contributo riconoscibile coincide con i disavanzi dichiarati.

TABELLA A

SERVIZI EXTRAURBANI		SERVIZI URBANI	
A.C.T.	0%	A.C.T.	30%
A.P.T.	5%	A.T.M.	0%
A.T.A.P.	5%	A.M.G.	0%
S.A.F.	25%	A.T.A.P.	0%
SAITA	15%	A.P.T.	0%
GIORDANI	30%	S.A.F.	0%
A.T.V.O.	0%	SAITA	0%

TABELLA B

Servizio extraurbano		Servizio urbano	
c.a.c.l.	da determinare *	c.a.c.l.	da determinare *
h	1.650	h	1.650
K 1.1		k 1.1	
per E2	1,45	per U2	1,30
per E1	1,40	per U1	1,30
K 1.2		k 1.2	
per E2	1,140	per U2	1,15
per E1	1,080	per U1	1,14
v.c.		v.c.	
A.C.T.	37,51	per U2	15,50
A.P.T.	40,00	per U1	20,00
A.T.A.P.	37,80		
S.A.F.	39,72		
SAITA	37,51		
GIORDANI	36,50		
A.T.V.O.	40,00		

* in quanto solo ad anno concluso è possibile determinare a consuntivo l'effettivo costo

TABELLA C

costo gasolio	da determinare*
consumo standard	
extraurbano	3
urbano	2

* in quanto solo ad anno concluso è possibile determinare a consuntivo l'effettivo costo

TABELLA D

costo bus	360.000.000
P	0,09
R per E1	0,85
p.a.s.	
extraurbano	53.000
urbano	43.500

TABELLA E

costo bus	360.000.000
contributo regionale	0
perc.	0,85
p.a.s.	
extraurbano	53.000
urbano	43.500
v.b.	15

TABELLA F

P	
Extraurbano	0,06
Urbano	0,06

TABELLA G

P	
per E2 e U1	0,17
per E1	0,15